



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

Facoltà di Giurisprudenza

# LE DEFINIZIONI NEL DIRITTO

*Atti delle giornate di studio  
30-31 ottobre 2015*

a cura di

FULVIO CORTESE

MARTA TOMASI

2016





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

Facoltà di Giurisprudenza

**QUADERNI DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA**

26

2016

Al fine di garantire la qualità scientifica della Collana di cui fa parte, il presente volume è stato valutato e approvato da un *Referee* esterno alla Facoltà a seguito di una procedura che ha garantito trasparenza di criteri valutativi, autonomia dei giudizi, anonimato reciproco del *Referee* nei confronti di Autori e Curatori.

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

© *Copyright 2016*  
*by Università degli Studi di Trento*  
*Via Calepina 14 - 38122 Trento*

ISBN 978-88-8443-704-4  
ISSN 2284-2810

Libro in Open Access scaricabile gratuitamente dall'archivio IRIS - Anagrafe della ricerca (<https://iris.unitn.it/>) con Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate 3.0 Italia License.

Maggiori informazioni circa la licenza all'URL:  
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/legalcode>

*Il presente volume è pubblicato anche in versione cartacea per i tipi di Editoriale Scientifica - Napoli (ISBN 978-88-9391-024-8).*

*Dicembre 2016*

# LE DEFINIZIONI NEL DIRITTO

*Atti delle giornate di studio  
30-31 ottobre 2015*

a cura di  
*Fulvio Cortese  
Marta Tomasi*

Università degli Studi di Trento 2016



“How mysteriously everything eludes definition...”

(S. Alexievich, *The Story of the Man Who Flew Like a Bird*)





# INDICE

Pag.

## SEZIONE I INTRODUZIONE

Marta Tomasi	
<i>Premessa. Il gioco delle definizioni</i> .....	3
Diego Quaglioni	
<i>Il diritto e le definizioni</i> .....	13

## SEZIONE II TEMPO E DEFINIZIONI

Giovanni Zaniol	
<i>«Ius est realis et personalis hominis ad hominem proportio»</i> .....	23
Daria Sartori	
<i>Definizioni autonome e interpretazione evolutiva/effettiva nel sistema CEDU</i> .....	47
Alvise Schiavon	
<i>La definizione giuridica tra topica e topologia</i> .....	71

## SEZIONE III (IN)DEFINIZIONI

Francesco Campodonico	
<i>“Necessità”, “stato di necessità” e “crisi economica”: l’indefinitezza come pratica di governo</i> .....	93
Antonella Mirabile	
<i>L’indefinito come giustizia del caso singolo</i> .....	117
Rossana Ducato	
<i>La crisi della definizione di dato personale nell’era del web 3.0</i> .....	143

INDICE

	Pag.
Ilaria Campagna	
<i>Autoria e complicità: un problema di de-finizione</i> .....	179
Sergio Bonini	
<i>Felici insicurezze circa le definizioni legislative</i> .....	203

SEZIONE IV

DEFINIZIONI GIURIDICHE E CONCETTI TECNICO-SCIENTIFICI

Chiara Bergonzini	
<i>Le scatole cinesi: il “pareggio di bilancio” tra definizioni economiche, Costituzione italiana e regole europee</i> .....	225
Marco Rizzuti	
<i>Il problema di definire la vita nascente</i> .....	247
Maurizio Di Masi	
<i>Definire la morte: tra diritto e biopolitica</i> .....	267
Flavio Guella	
<i>L'utilizzo di definizioni “tecnico-scientifiche” nel diritto</i> .....	293

SEZIONE V

SPAZIO E DEFINIZIONI

Alessia-Ottavia Cozzi	
<i>Con-fusioni: la definizione di «principio» nelle disposizioni finali della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea tra schemi concettuali propri dell'ordinamento UE e prassi costituzionali nazionali</i> .....	309
Lucia Busatta	
<i>L'universo delle disabilità: per una definizione unitaria di un diritto diseguale</i> .....	335
Simone Penasa	
<i>Spazio normativo e definizioni. Per una concezione “tridimensionale” delle definizioni normative</i> .....	365

INDICE

Pag.

SEZIONE VI  
CONCLUSIONI

Fulvio Cortese <i>Conclusioni</i> .....	379
Notizie sugli Autori .....	387



SEZIONE I  
INTRODUZIONE



## PREMESSA. IL GIOCO DELLE DEFINIZIONI

*Marta Tomasi*

*Abbiamo usato, io e voi la stessa lingua, le stesse parole.  
Ma che colpa abbiamo, io e voi, se le parole,  
per sé, sono vuote? Vuote, caro mio.  
E voi le riempite del senso vostro, nel dirmele;  
e io nell'accoglierle, inevitabilmente,  
le riempio del senso mio. Abbiamo creduto d'intenderci,  
non ci siamo intesi affatto.*

*L. Pirandello<sup>1</sup>*

SOMMARIO: 1. La seconda delle Giornate di Studio Alumni SGCE. 2. Tracce per una proposta di analisi. 3. Dall'essenza della definizione alle funzioni della stessa. 4. I binomi nella pratica del definire: garanzia di certezza come limite all'arbitrio o rischio di fissità a detrimento dell'adattabilità? 5. Il gioco delle definizioni: un ponte fra due occasioni di incontro.

### *1. La seconda delle Giornate di Studio Alumni SGCE*

Il secondo passo di qualunque percorso beneficia dell'esperienza maturata con il passo precedente, della stabilità guadagnata, scontando però l'aspettativa del miglioramento.

La positiva esperienza della Giornata di studio promossa nel 2013 dall'Associazione Alumni SGCE<sup>2</sup> della Facoltà di Giurisprudenza di

---

<sup>1</sup> L. PIRANDELLO, *Uno, nessuno, centomila* (1 ed. 1925), Torino, 1994.

<sup>2</sup> L'Associazione Alumni SGCE, costituita nel 2011, raccoglie dottori di ricerca e dottorandi del Corso di Dottorato in Studi Giuridici Comparati ed Europei dell'Università degli Studi di Trento.

Trento sul tema “L’eccezione nel diritto”<sup>3</sup> ha suggerito di ripetere l’esperimento di confronto fra diverse aree giuridiche, aprendo l’iniziativa anche a studiosi provenienti da altri Atenei.

In linea con l’edizione precedente, lo scopo della seconda delle Giornate di studio Alumni SGCE era quello di instaurare un dialogo fra aree diverse, con l’intento banale – ma spesso sottovalutato – di capirsi. L’esigenza era quella di individuare un tema trasversale e di ampio respiro, al tempo stesso ancorato alla tradizione e passibile di letture innovative, in grado di accomunare le principali questioni che animano diverse branche del diritto e di declinarsi differentemente in ciascuna di esse.

Non a caso, quindi, la considerazione dalla quale si è preso avvio riguarda l’opportunità che ogni discorso – al fine di non incorrere in incomprensioni – muova da un’attività definitoria del proprio oggetto, dall’atto di limitare, circoscrivere, delineare, di esprimere con parole (che costituiscono il *definiens*) il significato di un altro termine (il *definiendum*).

Applicata all’ambito giuridico, questa condivisibile e quasi intuitiva considerazione si scontra con la natura e con la funzione del diritto, con il suo metodo di produzione, con la sua intrinseca ambiguità, con i suoi confini geografici e con la sua esigenza di sopravvivere nel e al tempo.

Pertanto, l’invito rivolto a studiosi di diverse discipline giuridiche era quello di riflettere sul concetto di definizione, sul valore che essa assume nel diritto, sui meccanismi del suo funzionamento e sui suoi possibili impieghi abusivi.

## 2. *Tracce per una proposta di analisi*

Il tema proposto lambisce le più delicate questioni del rapporto fra giuridicità e linguaggio, del

---

<sup>3</sup> Gli Atti dell’incontro sono raccolti nel volume S. BONINI, L. BUSATTA, I. MARCHI, *L’eccezione nel diritto. Atti della giornata di studio (Trento, 31 ottobre 2013)*, Napoli, 2015.



prescrivere dicendo, dell'utilizzazione del linguaggio, per lo più scritto, come *medium* principale per quell'opera di modellazione dell'assetto della società, che al diritto viene tradizionalmente chiesta o attribuita<sup>4</sup>.

Come è stato osservato, si tratta

di questione davvero formidabile che, sospesa fra imprescindibilità ed irrisolvibilità in quanto tale, rappresenta una sfida costante per chi, da teorico o da pratico, si accosti alla fenomenologia giuridica per come veicolata dal prodotto normativo (e non solo)<sup>5</sup>.

In particolare, per organizzare e al tempo stesso limitare il campo di questa sfida, si sono suggerite quattro linee tematiche di indagine:

1. Tempo e definizioni: Come cambiano le definizioni nel tempo? Quali sono i fattori determinanti che impongono l'aggiornamento della definizione? Esistono meccanismi utili a evitare fenomeni di obsolescenza delle definizioni?
2. Spazio e definizioni: Come cambiano i contenuti delle definizioni nei vari ordinamenti giuridici? Come viene (o può essere) delimitato l'ambito di applicazione delle definizioni? I problemi di traduzione giuridica possono incidere in modo determinante sulle definizioni giuridiche?
3. Definizioni giuridiche e concetti tecnico-scientifici: Come si realizza e/o si gestisce una scissione tra la definizione giuridica e quella non giuridica (i.e. scientifica) di un medesimo fenomeno? Quando può essere opportuno che la definizione giuridica diverga da quella scientifica?
4. (In)definizioni: Quando è opportuno rinunciare alla definizione? Con quali strumenti giuridici si può ovviare all'assenza di una definizione-

---

<sup>4</sup> P. CARNEVALE, *Diritto, normazione e ambiguità*, in *Diritto pubblico*, 2, maggio-agosto, 2011, 353. Fra i molti, R. GUASTINI, *Il diritto come linguaggio*, Torino, 2001 e, prima ancora, U. SCARPELLI, *Scienza del diritto e analisi del linguaggio*, in U. SCARPELLI, P. DE LUCIA, (a cura di), *Il linguaggio del diritto*, Milano, 1994, 87-93; N. BOBBIO, *Scienza del diritto e analisi del linguaggio*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 4, 2, 1950, 342-367; M. JORI, *Definizioni e livelli di discorso giuridico*, in A. BELVEDERE, M. JORI, L. LANTELLA, *Definizioni giuridiche e ideologie*, Milano, 1979, 481 ss.

<sup>5</sup> P. CARNEVALE, *op. cit.*, 353.

ne? Come gestire la coesistenza di diverse definizioni giuridiche di un medesimo fenomeno (per esempio, nel caso in cui vi sia una definizione differente nel diritto penale, civile, pubblico, ...)?

I contributi raccolti in questo volume sono insieme testimonianza della buona riuscita dell'incontro e dei limiti e delle difficoltà derivanti dalla complessità del tema che si è tentato di affrontare.

Lontano da pretese di completezza e sistematicità, il modello del confronto intra e inter-disciplinare produce risultati interessanti: si muove dall'analisi del concetto e del ruolo della definizione in un ambito specifico e delimitato, conducendo l'indagine secondo le specificità tipiche di ogni disciplina, per poi affidare alla lettura del *discussant* l'individuazione di considerazioni più organiche, dei fili rossi che creano collegamenti.

### 3. Dall'essenza della definizione alle funzioni della stessa

Partendo dalle quattro tematiche indicate, seguendo la meraviglia propria delle scoperte quasi casuali, le riflessioni sviluppate hanno finito per mettere in crisi l'assunto stesso di partenza, quello sul quale si era fondata la scelta dell'argomento cui dedicare l'incontro. Infatti, quell'iniziale intento di delimitare l'ambito di discussione, di inquadrarlo e *definirlo* si è dimostrato soffrire, *ab origine*, di un vizio grave e insanabile: questione preliminare e certamente fondamentale, cui si è compreso di dover rinunciare sin dalle prime battute del confronto, è proprio quella relativa alla definizione della definizione.

In via del tutto generale, la definizione può essere concepita come «esplicitazione del significato di un termine o di un'espressione mediante un'indicazione dei suoi caratteri essenziali»<sup>6</sup>. Diversamente le definizioni possono rappresentare «la formulazione per mezzo di altri termini delle condizioni di applicazione di un termine»<sup>7</sup> e, più nello

---

<sup>6</sup> Voce *Definizione*, in *Il Piccolo Rizzoli Larousse. Dizionario-Enciclopedia*, Milano, 2004.

<sup>7</sup> U. SCARPELLI, *La definizione nel diritto*, in U. SCARPELLI, P. DI LUCIA (a cura di), *Il linguaggio del diritto*, Milano, 1994, 311. All'ambito di applicazione si riferisce anche chi considera le definizioni proprio come «indicazioni dell'ambito di applicazione

specifico, in ambito legislativo – ove non si esauriscono però le definizioni giuridiche – la definizione è

tautologicamente la definizione di un termine (rappresentato da un singolo vocabolo o da una espressione composta da un complesso di vocaboli ben formato) che viene posta nel contesto di una legge o, più genericamente, di un documento normativo<sup>8</sup>.

Se si vogliono quindi abbandonare approcci tautologici e tendenzialmente descrittivi, quello della definizione della definizione appare un quesito tanto cruciale, quanto di difficile soluzione, e sembra conveniente che il giurista lo domandi al filosofo, prediligendo un approccio più funzionale, volto a identificare il ruolo – più che la sostanza – della definizione all'interno del discorso giuridico.

A seconda della lettura che si intenda prediligere, la definizione pare svolgere una funzione intrinsecamente ambivalente: da un lato, secondo una lettura ontologica, essa spinge a interrogarsi sull'essenza e la natura stessa degli oggetti passibili di definizione mentre, dall'altro, in una prospettiva più funzionale, svolge il compito meramente strumentale di convenzione ordinatrice, utile a inquadrare e regolare la realtà.

In particolare, questa seconda funzione risponde alle esigenze del diritto contemporaneo che, nel suo tentativo di modellare l'assetto della società, pare non poter che partire dall'atto del definire e del classificare<sup>9</sup>.

In una prospettiva dogmatica, nel corso della fase normativa, l'intervento del legislatore che circoscrive le condizioni di applicazione della regola e definisce una serie di formule letterali, parole o sintagmi, dovrebbe contribuire a chiarire il campo di applicazione di una specifica

---

di una certa disciplina» (A. BELVEDERE, *Il problema delle definizioni nel codice civile*, Milano, 1977, 99).

<sup>8</sup> G. TARELLO, *L'interpretazione della legge*, Milano, 1980, 154. Sul ruolo delle definizioni legislative si vedano anche G. TARELLO, *Il problema delle definizioni legislative*, in *Politica del diritto*, 3, 1975, 345-351 e C. GAGGERO, *Intorno alle definizioni legislative*, in *Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, n. 6, 2002, 759-787.

<sup>9</sup> U. SCARPELLI, *Il problema della definizione e il concetto di diritto*, Milano, 1955, 9.

disciplina, risolvendo «imperativamente ogni dubbio che possa nascere dalla polisemia di taluni termini od espressioni»<sup>10</sup>.

Idealmente, dunque, la finalità cui l'intervento definitorio del legislatore adempie è quella di «ridurre la vaghezza tipica della maggior parte delle parole e quindi dei discorsi nell'uso ordinario», rispondendo a una domanda di certezza, «legata all'esigenza dei singoli di sapere quale sarà la qualificazione giuridica delle proprie azioni»<sup>11</sup>.

La valenza positiva delle definizioni risiede nella loro capacità aggregativa volta alla creazione di un linguaggio tecnico specifico di una certa disciplina<sup>12</sup>: le definizioni normative, dunque, sono destinate a stabilire il significato di una espressione che, tratta dal linguaggio ordinario, finisce per subire una ridefinizione agli effetti legali, andando così a costituire una garanzia di maggiore sicurezza nell'applicazione del diritto<sup>13</sup>.

#### *4. I binomi nella pratica del definire: garanzia di certezza come limite all'arbitrio o rischio di fissità a detrimento dell'adattabilità?*

Questa ricerca di certezza, tuttavia, fa emergere alcune delle criticità principali connesse all'impiego dello strumento definitorio. Come testimoniato dal ricorrente riferimento, nei contributi che seguono, al frammento di Giavoleno<sup>14</sup>, il pericolo dietro l'angolo è quello di causa-

---

<sup>10</sup> S. PUGLIATTI, *Il trasferimento delle situazioni soggettive*, I, Milano, 1964, 11.

<sup>11</sup> G. PINO, *Linguaggio giuridico*, in G. PINO, A. SCHIAVELLO, V. VILLA (a cura di), *Filosofia del diritto. Introduzione critica al pensiero giuridico e al diritto positivo*, Torino, 2013, 275.

<sup>12</sup> Come è stato sostenuto: «ogni scienza tende a creare il suo particolare modo di esprimersi, e l'introduzione di termini ed espressioni tecniche, non soltanto è inevitabile, ma giova alla sua precisione e rigore» (A. MARTINO, *Le definizioni legislative*, Torino, 1975).

<sup>13</sup> In generale sul ruolo delle definizioni nel diritto si veda anche A. BELVEDERE, *Il problema delle definizioni nel codice civile*, cit. e ID., voce *Definizioni*, in *Digesto Civile*, V, 1989, 149.

<sup>14</sup> Il noto riferimento è alla celebre massima di Giavoleno, nel titolo *De regulis iuris* del Digesto (D. 50, 17, 202): «Omnis definitio in iure civili periculosa est: parum est enim, ut non subverti posset».

re, attraverso il ricorso a definizioni rigorose al punto da risultare inflessibili, un eccessivo irrigidimento del fenomeno giuridico che finirebbe per perdere la propria capacità di adattarsi alla multiformità del reale.

La complessità del mondo e la natura composita dei casi sui quali il diritto deve calare la propria forza ordinatrice potrebbe rendere, in molti frangenti, arduo continuare ad intendere la definizione come un *quid* «vincolante per l'interprete, l'operatore e i destinatari»<sup>15</sup>.

Proprio da queste difficoltà derivano le manifestazioni di sfiducia che sin dalla più antica tradizione sono state rivolte alla definizione che rischierebbe di rappresentare un elemento di fissità dell'ordinamento, non potendo contribuire a promuoverne l'evoluzione e il progresso.

In questo senso, le definizioni sarebbero formulazioni rappresentative relative allo stato temporaneo delle conoscenze, «incapaci di contenere la realtà del diritto nella effettività del suo svolgimento»<sup>16</sup>, soggette a processi di inevitabile obsolescenza.

Anche alla verifica di questo assunto sono state rivolte le riflessioni svolte in queste Giornate, ad appurare in che modo le definizioni vivano nella realtà giuridica, fra formazione e applicazione del diritto, come si muovano nello spazio e nel tempo e se esse siano in grado di modificarsi ed evolvere.

---

<sup>15</sup> F. ANGIONI, *Le norme definitorie e il progetto di legge-delega per un nuovo codice penale*, in S. CANESTRARI (a cura di), *Il diritto penale alla svolta di fine millennio. Atti del convegno in ricordo di Franco Bricola*, Torino, 1998, 189 e, similmente, F. BRICOLA, *Le definizioni normative nell'esperienza dei codici penali contemporanei e nel progetto di legge delega italiano*, in A. CADOPPI (a cura di), *Il problema delle definizioni legali nel diritto penale: omnis definitio in iure periculosa?*, Padova, 1996, 179.

<sup>16</sup> In riferimento al ruolo delle definizioni nel particolare ambito del diritto romano si è sostenuto che «esse hanno una indubbia utilità euristica, nel senso di additare percorsi, tappe raggiunte, limiti da rispettare, questioni da affrontare; si tratta però pur sempre di formulazioni "rappresentative", relative ad un'esperienza pregressa, ed esposte al rischio di soccombere a fronte di esperienze non ancora maturate, come del resto accade per qualunque forma di conoscenza. Anche la *prudentia iuris*, così almeno pare, intesa come attività razionale preordinata a discriminare ciò che è giusto da ciò che è ingiusto (...), condivide l'impianto conoscitivo fondamentale che è proprio dell'uomo: sfruttare l'intreccio ancora indeterminato delle esperienze in atto» (C. BEDUSCHI, *Omnis definitio in iure periculosa? Profili romanistici*, in A. CADOPPI, *op. cit.*, 50-51).

Le definizioni si collocano su un sottile crinale determinato dalla loro natura ibrida, che fa di esse, da un lato, forme di qualificazione dei caratteri propri dell'entità *definenda* e, dall'altro, generalizzazioni utili a inquadrare confini di categoria.

La vita delle definizioni nel mondo del diritto si è rivelata ben più articolata, animata e complessa di quanto un utopico riferimento al ruolo ordinatore del formante legislativo avesse in un primo momento potuto far pensare.

Le questioni definitorie, infatti, non si esauriscono nell'esistenza di una definizione legislativa, spesso incompleta, inadeguata, vaga (causativa di articolati e complessi dibattiti ricostruttivi) o limitativa (ricettiva di un unico significato, che irrigidisce sotto il profilo semantico diverse forme di manifestazione di un fenomeno). Gli interrogativi relativi al loro funzionamento si riversano sugli interpreti e sugli operatori del diritto cui spetta il dovere di costruire e far vivere le definizioni.

Questo avviene non solo in ordinamenti nei quali la regola del precedente vincolante consacra ed estende al di là del singolo caso la forza della pronuncia giurisdizionale, ma anche in contesti sopranazionali, dove le definizioni possono assolvere l'esigenza di introdurre consonanze tali da assicurare un'uniforme applicazione delle regole su territori compositi. Viceversa, il non uso della definizione può – con conseguenze di segno alterno in termini di tutela dei diritti – garantire spazio di autonomo apprezzamento ai singoli ordinamenti nazionali.

Indipendentemente dal formante interessato alla creazione e all'impiego delle definizioni, problematiche ulteriori emergono quando il diritto si trovi a mutuare un termine da un altro contesto linguistico, dovendosi definire i confini di tale prestito, e dovendosi valutare l'opportunità e l'eventualità che il significato dell'entità extra-giuridica subisca una modificazione, e in molti casi un irrigidimento, indotti da strutture e logiche tipicamente giuridiche.

L'aspettativa di certezza del diritto si incontra e si scontra in molti casi con linguaggi tecnici e specifici, appartenenti però a discipline più fluide e familiari a processi di naturale metamorfosi e trasformazione.

Sono evidenti in questo senso le frizioni che possono emergere dal tentativo di incastrare i meccanismi del diritto – spesso lento, ancorato alla tradizione e invischiato nei burocratismi, geograficamente determi-

nato e politicamente condizionato – con quelli di una realtà e regolarità scientifica sempre più globale, impegnata a rispondere alle logiche argomentative del possibile e del provato.

### *5. Il gioco delle definizioni: un ponte fra due occasioni di incontro*

La forma, il ruolo, il valore, le fonti delle definizioni rappresentano ancora oggi un campo fertile per riflessioni che intrecciano diversi ambiti del diritto e invitano gli studiosi a riflettere sulla «dichiarazione dell'essenza» delle cose<sup>17</sup>.

Il gioco delle definizioni non è un gioco a somma zero: le definizioni sono elemento in grado di determinare il diritto nello spazio, nel tempo, nella sua connotazione sociale, culturale e politica e – questione ancor più delicata – di condizionare profondamente il fondamentale passaggio dal diritto – legislativo o giurisprudenziale – ai diritti. La tutela di questi passa anche per l'impiego che della definizione si faccia, poiché – come si avrà modo di scoprire fra le pagine che seguono – da esso dipende, in molti casi, la capacità del diritto di plasmarsi alle forme del mondo.

Questa considerazione crea un ponte immaginario fra le due edizioni di queste Giornate di Studio che – in definitiva – hanno orbitato attorno all'esigenza di individuare un punto di equilibrio fra esigenze di certezza e stabilità del diritto e meccanismi in grado di conferire alla regola giuridica un necessario e adeguato grado di elasticità.

Eccezioni e definizioni caratterizzano costantemente l'esperienza giuridica e su tali concetti si può riflettere al fine di comprendere come innovare l'ordinamento giuridico, garantendone l'attualità, senza comprometterne solidità e consistenza.

Prima di affacciare lo sguardo a questo tema affascinante, non resta che rivolgere un ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questa riflessione corale, e quindi ai partecipanti, in primo luogo, nonché al Preside, Prof. Giuseppe Nesi, al Prof. Riccardo

---

<sup>17</sup> L. LANTELLA, *Pratiche definitorie e proiezioni ideologiche nel discorso giuridico*, in A. CADOPPI, *op. cit.*

Salomone, nella sua qualità di vice-coordinatore del Corso di Dottorato, e a tutto il personale amministrativo, specialmente nelle persone di Loredana Giacomelli e Valentina Lucatti, senza la cui disponibilità il volume non avrebbe mai potuto essere allestito.